

TUA

Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.

ALLEGATO N° 4

REGOLAMENTO PER LE ACQUISIZIONI E DISMISSIONI DI PARTECIPAZIONI IN ORGANISMI SOCIETARI



Approvato con delibera della Giunta Regione Abruzzo del _____ n. —

Approvato con delibera del C.d.A. di T.U.A. S.p.A. del 06/11/2018



Sommario

Art. 1 – Disposizioni Generali	1
Art. 2 – Soggetti destinatari	1
Art. 3 – Avvio procedura di dismissione/alienazione di partecipazioni societarie.....	1
Art. 4 – Quantificazione del valore delle quote sociali ed esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci	2
Art. 5 – Modalità e criteri di alienazione	2
Art. 6 – Norma di rinvio.....	3
Art. 7 - Tutela della privacy	3



Articolo 1- Disposizioni Generali

1. Il presente Regolamento disciplina e recepisce le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) a cui integralmente si riporta per tutto quanto non espressamente disciplinato, congiuntamente a quanto previsto dallo Statuto vigente nonché alle norme del Codice Civile.
2. La quantificazione del valore delle quote è effettuata, nel rispetto delle norme vigenti, con deliberazione del C.d.A. all'esito dell'istruttoria delle competenti strutture di TUA, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Il C.d.A., all'esito della quantificazione delle quote, formula gli atti propedeutici alle approvazioni di rito da parte dell'assemblea dei soci.
3. Il procedimento di dismissione, alienazione e permuta delle quote di partecipazione in organismi societari è di competenza dell'assemblea dei soci che vi provvede tramite propria delibera, che interviene dopo l'approvazione da parte della Regione Abruzzo del piano Programma contenente il "Piano delle acquisizioni/dismissioni di partecipazione in altri organismi e delle variazioni di capitale sociale". Eventuali, ulteriori modalità nel procedimento di dismissione e alienazione dovranno essere contenute nella delibera del C.d.A. di autorizzazione alla vendita.

Articolo 2 - Soggetti destinatari

1. Il presente Regolamento si applica alla società T.U.A. S.p.A. e alle procedure di alienazione di partecipazioni definite anche nell'ambito di accordi con altri soci pubblici.
2. I soggetti destinatari delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono gli amministratori, i revisori contabili, i dirigenti o in assenza i funzionari/quadri della società e delle sue partecipate, i quali, al momento della loro nomina o della loro assunzione si impegnano a rispettare e far rispettare per tutta la durata della carica o del rapporto di lavoro le disposizioni e i principi del presente Regolamento.

Art. 3 - Avvio procedura di dismissione/alienazione di partecipazioni societarie

1. La dismissione/alienazione di partecipazioni societarie, da parte della società T.U.A., sono proposte dal Consiglio di amministrazione e decise dall'Assemblea dei Soci con propria delibera. La delibera dell'Assemblea dei Soci interviene dopo l'approvazione da parte della Regione Abruzzo del Piano Programma contenente il "Piano delle acquisizioni/dismissioni di partecipazione in altri organismi e delle variazioni di capitale sociale".
2. Si ha alienazione qualora la società proceda alla cessione della totalità delle quote possedute oppure alla cessione di un numero di quote a seguito della quale la società T.U.A. passa dalla posizione di socio di maggioranza a socio di minoranza o comunque si altera il rapporto di forza all'interno della società.
3. Per alienazione si intende la cessione di un numero di quote di capitale predeterminato, che non si caratterizza quale dismissione della partecipazione societaria, e viene effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

La TUA si impegna, ai fini del contenimento della spesa pubblica, a contribuire



rispetto del divieto di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 175/2016 secondo cui il socio pubblico non può direttamente o indirettamente costituire, acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Art. 4 - Quantificazione del valore delle quote sociali ed esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci

1. Al fine di procedere alla dismissione/alienazione delle proprie quote sociali, la TUA procede alla stima del valore delle quote detenute secondo i criteri di seguito riportati.
2. Per la vendita di partecipazioni societarie, per la stima del valore della quota si fa di norma riferimento al metodo del patrimonio netto di cui all'art. 2426 del cod. civ.
3. Una volta individuato il valore della quota detenuta dalla società, anche se ciò non fosse previsto espressamente nello Statuto, la stessa quota sarà offerta in prelazione agli altri soci in base al dettato normativo di cui all'art. 2437 *quater* del Codice Civile in materia di diritto di opzione sulle azioni del socio recedente.
4. Nel caso in cui tale diritto non venga esercitato la società T.U.A. è libera di trasferire le proprie quote a soggetti diversi utilizzando per l'individuazione del contraente procedure di alienazione volte a garantire la massima trasparenza e non discriminazione di cui al successivo articolo.

Art. 5 - Modalità e criteri di alienazione

1. In caso di alienazioni di partecipazioni societarie, sia mediante asta pubblica sia mediante procedura negoziata preceduta da un avviso per manifestazione di interesse ad evidenza pubblica, si procede all'aggiudicazione in favore di chi ha presentato un'offerta superiore o almeno pari al prezzo a base di gara.
2. Si procederà ad aggiudicazione o ad affidamento anche in caso di una sola offerta valida. Il bando ovvero la lettera d'invito, sulla base delle caratteristiche della partecipazione da alienare può prevedere il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto anche di elementi qualitativi e/o progettuali che tengano conto della valorizzazione dell'organismo societario oltre il prezzo. All'offerente/partecipante dovranno essere richieste adeguate forme di garanzia per la realizzazione di quanto proposto e come meglio specificato negli atti di gara.
3. A seguito del primo incanto o procedura infruttuosa il prezzo a base di gara può essere ridotto entro una forbice massima del 15% relativamente alla sola componente economica con atto motivato del C.d.A. previo parere favorevole del Collegio Sindacale.
4. Tali procedure avverranno, in ogni caso, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.
5. Resta salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D. Lgs. 175/2016, relativo alla alienazione mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente in casi eccezionali con delibera motivata.



Art. 6 - Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme in vigore in materia di società a partecipazione pubblica, norme regionali su controllo analogo delle società in house e, specificatamente, a tutte le norme di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 7 - Tutela della Privacy

I dati raccolti vengono trattati ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679.

